



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 6 giugno 2024
(OR. fr)

10687/24

Fascicolo interistituzionale:
2024/0139(NLE)

PECHE 219

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	6 giugno 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2024) 237 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione (2024-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Cabo Verde

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 237 final.

All.: COM(2024) 237 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.6.2024
COM(2024) 237 final

2024/0139 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del
protocollo di attuazione (2024-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca
tra la Comunità europea e la Repubblica di Cabo Verde**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'accordo di partenariato nel settore della pesca (APP) tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde è stato firmato il 12 febbraio 2007 ed è entrato in vigore il 30 marzo 2007 per un periodo di cinque anni. L'accordo è tacitamente rinnovabile ed è pertanto ancora in vigore. Un precedente protocollo di attuazione dell'APP, di durata quinquennale, è entrato in vigore il 20 maggio 2019 ed è scaduto il 19 maggio 2024.

Il 19 dicembre 2023 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per un nuovo protocollo (in seguito denominato "nuovo protocollo") dell'APP.

Sulla base delle direttive di negoziato pertinenti¹, la Commissione ha condotto negoziati con Cabo Verde al fine di concludere un nuovo protocollo di attuazione dell'APP tra la Comunità europea e tale paese. L'obiettivo è consentire ai pescherecci dell'Unione di accedere alla zona di pesca di Cabo Verde e di pescarvi tonnidi e specie affini nel rispetto delle misure adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). A seguito di tali negoziati, il 15 aprile 2024 è stato siglato un nuovo testo del protocollo di attuazione.

Il nuovo protocollo copre un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria fissata all'articolo 17.

Con la presente proposta si intende ottenere l'autorizzazione del Consiglio alla firma del nuovo protocollo conformemente all'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Scopo del nuovo protocollo è concedere possibilità di pesca ai pescherecci dell'Unione nelle zone di pesca all'interno delle acque di Cabo Verde, conformemente ai pareri scientifici e alle raccomandazioni dell'ICCAT. Esso mira inoltre a rafforzare la cooperazione tra l'Unione e Cabo Verde, attuando in tal modo il quadro di partenariato dell'APP per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque di Cabo Verde, nell'interesse di entrambe le parti.

Il nuovo protocollo consente ai pescherecci dell'Unione di pescare tonnidi nelle acque di Cabo Verde sulla base delle possibilità di pesca seguenti:

- 24 tonniere con reti a circuizione;
- 22 pescherecci con palangaro di superficie;
- 10 pescherecci con lenze e canne;

e navi d'appoggio conformemente alle risoluzioni pertinenti dell'ICCAT.

¹ Rif. 15485/23 + ADD 1, approvato dal Coreper, parte 1, il 15.12.2023; <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16673-2023-INIT/it/pdf>

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Obiettivo principale del nuovo protocollo dell'APP è fornire un quadro aggiornato che tenga conto delle priorità della politica comune della pesca (PCP) e della sua dimensione esterna. Esso contribuirà a proseguire e rafforzare il partenariato strategico tra l'Unione europea e Cabo Verde.

Il nuovo protocollo prevede possibilità di pesca per i pescherecci dell'Unione che praticano la pesca mirata di tonnidi e specie affini nelle acque di Cabo Verde e si basa sui migliori pareri scientifici disponibili e sulle raccomandazioni formulate dall'ICCAT, l'organizzazione regionale di gestione della pesca per la gestione degli stock ittici altamente migratori. Le misure di gestione adottate dall'ICCAT figurano anche nelle disposizioni pertinenti della PCP applicabili alla zona ICCAT, in particolare quelle del regolamento che fissa le possibilità di pesca².

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La negoziazione di un nuovo protocollo dell'APP si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'Unione nei confronti dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

La negoziazione per la conclusione di un nuovo protocollo dell'APP è coerente con il quadro della cooperazione tra le parti in materia di sviluppo del settore della pesca e del commercio dei prodotti della pesca. Cabo Verde beneficia di una "deroga temporanea"³ alle norme sull'origine preferenziale per volumi limitati di preparazioni o conserve di filetti di tonno e di preparazioni o conserve di filetti di sgombero e tombarello originari di paesi terzi. Con tale deroga, questi prodotti non originari dell'UE e di Cabo Verde trasformati a Cabo Verde sono considerati originari di "Cabo Verde" e possono quindi essere esportati nell'UE senza dazi doganali al momento dell'ingresso nel mercato dell'UE (sistema SPG +).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica è costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, che stabilisce la politica comune della pesca, e dall'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, che prevede che il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotti una decisione che autorizza la firma dell'accordo tra l'Unione e i paesi terzi e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, TFUE la Commissione assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune. Pertanto, i funzionari designati dalla Commissione hanno competenza esclusiva a firmare un accordo tra l'Unione e un paese terzo.

² GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1. Cfr. sezione 3 e allegato ID.

³ Questa deroga "temporanea" è stata prorogata periodicamente dal 2008 (dal 2017 anche per le conserve e i filetti di tonno), in attesa dello sviluppo di una flotta nazionale e della firma di un accordo di partenariato economico (APE) regionale con gli Stati membri della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), di cui Cabo Verde fa parte.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Il principio di sussidiarietà, pertanto, non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un contesto di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi, stabilito all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca. Essa è conforme a tali disposizioni e alle disposizioni in materia di sostegno finanziario ai paesi terzi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2023, su richiesta della Commissione, sono state effettuate una valutazione ex post del protocollo 2019-2024 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con Cabo Verde e una valutazione ex ante di un eventuale rinnovo di tale protocollo⁴.

La valutazione ex post del protocollo 2015-2018 aveva concluso che esso integrava gli altri accordi di accesso in vigore nella regione, consentendo ai pescherecci dell'Unione di ottimizzare lo sfruttamento degli stock migratori nel rispetto delle norme regionali stabilite dall'ICCAT. Dalla valutazione emerge che il settore della pesca dell'Unione è fortemente interessato a operare nelle acque capoverdiane e la negoziazione di un nuovo protocollo è nell'interesse di entrambe le parti. La negoziazione di un nuovo protocollo contribuirebbe inoltre a rafforzare il sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza e a migliorare la gestione delle attività di pesca nella regione.

Per l'Unione è importante mantenere uno strumento che permetta una stretta cooperazione settoriale con un attore di primo piano nella governance degli oceani a livello subregionale, vista l'estensione della zona di pesca di sua competenza. Per la flotta dell'Unione ciò significa potere accedere nuovamente a un'importante zona di pesca in cui attuare strategie di sfruttamento nell'ambito di un quadro giuridico internazionale pluriennale. Un altro elemento che giustifica la fondatezza del nuovo protocollo previsto, sia per il settore della pesca dell'Unione che per il paese partner, è la posizione favorevole di Port de Mindelo (isola di São Vicente), in una zona di intenso sfruttamento, che ne fa un porto di sbarco potenzialmente importante. Per le autorità capoverdiane l'obiettivo è mantenere, con l'Unione, relazioni che consentano al paese di rafforzare la governance degli oceani, fruire di un sostegno settoriale specifico con possibilità di finanziamento pluriennali e avviare, grazie all'attività dei pescherecci, il processo di industrializzazione del settore della trasformazione, nel contesto della diversificazione dell'economia nazionale.

Per l'Unione è importante mantenere uno strumento che consenta una stretta cooperazione settoriale con un paese che è un suo importante partner, le fornisce prodotti della pesca, ha

⁴ Commissione europea, direzione generale degli Affari marittimi e della pesca, Defaux, V., Cappell, R., *Évaluation rétrospective et prospective du Protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre l'Union européenne et la République de Cabo Verde – Rapport final*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2023, <https://data.europa.eu/doi/10.2771/814998>

interessi sulla scena internazionale e dispone di zone di pesca di interesse per la flotta dell'Unione.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nell'ambito della valutazione di cui sopra la Commissione ha consultato gli Stati membri, rappresentanti dell'industria e organizzazioni internazionali della società civile, oltre all'amministrazione responsabile della pesca e a rappresentanti della società civile di Cabo Verde. Si sono svolte consultazioni anche con il Consiglio consultivo per la flotta oceanica. Da tutte risulta che è nell'interesse dell'Unione europea e di Cabo Verde mantenere uno strumento che consenta una cooperazione settoriale approfondita, con possibilità di finanziamento pluriennale per Cabo Verde, ed è nell'interesse degli armatori dell'UE mantenere l'accesso a un'importante zona di pesca mediante un accordo in questo settore.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Il protocollo negoziato prevede una clausola relativa alle conseguenze in caso di violazione degli elementi essenziali in materia di diritti umani di cui agli articoli 8 e 9 dell'accordo di Samoa⁵.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria per l'intera durata del protocollo ammonta a 3 900 000 EUR (ossia 780 000 EUR all'anno) sulla base di:

a) un quantitativo di riferimento di 7 000 tonnellate, per il quale è stato fissato un importo annuale di 350 000 EUR per i diritti d'accesso;

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca di Cabo Verde, pari a 430 000 EUR all'anno.

Tale sostegno risponde agli obiettivi della cooperazione nei settori dello sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche, dell'acquacoltura, dello sviluppo sostenibile degli oceani, della protezione dell'ambiente marino e dell'economia blu.

⁵ Accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra (GU L 2023/2861 del 28.12.2023). <https://data.europa.eu/eli/reg/2023/02862/oj>

L'importo annuo degli stanziamenti d'impegno e di pagamento è stabilito nel corso della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non ancora entrati in vigore all'inizio dell'anno⁶.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le modalità di monitoraggio sono stabilite nell'APP e nel nuovo protocollo.

⁶ Conformemente al punto 20 dell'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio (GU L 433I del 22.12.2020).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione (2024-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Cabo Verde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Cabo Verde¹ (in seguito denominato "accordo"), approvato mediante il regolamento (CE) n. 2027/2006 del Consiglio², è entrato in vigore il 30 marzo 2007. Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo è giunto a scadenza il 19 maggio 2024.
- (2) Il 19 dicembre 2023 il Consiglio ha adottato una decisione³ che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con Cabo Verde per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo ("protocollo").
- (3) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un nuovo protocollo di attuazione di tale accordo. A seguito dei negoziati, il protocollo è stato siglato il 15 aprile 2024.
- (4) Scopo del protocollo è permettere ai pescherecci dell'Unione di esercitare le loro attività di pesca nella zona di pesca di Cabo Verde e consentire all'Unione e a Cabo Verde di collaborare strettamente per continuare a favorire lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca di Cabo Verde. Tale cooperazione contribuisce anche alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
- (5) Il protocollo prevede possibilità di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque di Cabo Verde, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle

¹ Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 3).

² Regolamento (CE) n. 2027/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 1).

³ Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica di Cabo Verde per la conclusione di un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (rif. 15485/23 + ADD 1, approvata dal Coreper, parte 1, il 15.12.2023). <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16673-2023-INIT/it/pdf>

misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico.

- (6) È pertanto opportuno che il protocollo sia firmato a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (7) Il protocollo dovrebbe applicarsi quanto prima, tenuto conto dell'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nella zona di pesca di Cabo Verde e della necessità di limitare il più possibile l'interruzione di tali attività.
- (8) È pertanto opportuno che il protocollo si applichi in via provvisoria a decorrere dal 20 maggio 2024, fatta salva la sua firma, o a decorrere dalla data di tale firma, se successiva.
- (9) La Commissione provvederà alla firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione.
- (10) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ e ha espresso il suo parere il [please insert date],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione, del protocollo di attuazione (2024-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Cabo Verde (in seguito denominato "protocollo") è autorizzata, fatta salva la conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 17 del protocollo, in attesa della sua entrata in vigore, quest'ultimo si applica in via provvisoria a decorrere dal 20 maggio 2024, fatta salva la sua firma, o dalla data della firma, se successiva al 20 maggio 2024.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁴ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

1.2. Settore/settori interessati

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

1.4.2. Obiettivi specifici

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

1.4.4. Indicatori di prestazione

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7. Metodi di esecuzione del bilancio previsti

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

- 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**
- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate**
- 3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti**
 - 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi*
 - 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate**

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione (2024-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Cabo Verde

1.2. Settore/settori interessati

08 – Agricoltura e politica marittima

08.05 – Accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP)

08.05.01 — Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

☒ **una nuova azione**

☐ **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria¹**

☐ **la proroga di un'azione esistente**

☐ **la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

La negoziazione e la conclusione di accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) con i paesi terzi rispondono all'obiettivo generale di permettere l'accesso dei pescherecci dell'Unione europea alle zone di pesca di paesi terzi e di sviluppare con tali paesi relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al di fuori delle acque dell'Unione.

Gli APPS garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee, quali lo sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi terzi, la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), l'integrazione dei paesi partner nell'economia globale, il contributo allo sviluppo sostenibile in tutti i suoi aspetti e la miglior gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario.

1.4.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico 1

Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell'Unione, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca d'altura e tutelare gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di APPS con Stati costieri, in coerenza con le altre politiche europee.

¹ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo consente di proseguire e rafforzare il partenariato strategico nel settore della pesca tra l'Unione europea e Cabo Verde. La conclusione del protocollo creerà possibilità di pesca per i pescherecci dell'Unione nella zona di pesca di Cabo Verde.

L'accordo e il protocollo contribuiranno inoltre ad ottimizzare la gestione e la conservazione delle risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (settoriale) all'attuazione dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner, in particolare il piano globale per la pesca, la sorveglianza e la lotta contro la pesca illegale e il sostegno al settore della pesca artigianale.

Essi, infine, contribuiranno allo sfruttamento sostenibile, da parte di Cabo Verde, delle sue risorse marine e all'economia della pesca del paese, promuovendo la crescita nell'ambito delle attività economiche correlate alla pesca e la creazione di condizioni di lavoro dignitose.

1.4.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.

Tasso di utilizzo delle possibilità di pesca (percentuale annua delle autorizzazioni di pesca utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo).

Dati relativi alle catture (raccolta e analisi) e valore commerciale dell'accordo.

Contributo all'occupazione, alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca, alla creazione di valore aggiunto nell'Unione e alla stabilizzazione del mercato dell'Unione (a livello aggregato con altri APPS).

Contributo al miglioramento della ricerca, del monitoraggio e del controllo delle attività di pesca da parte del paese partner e allo sviluppo del suo settore della pesca, in particolare quella artigianale.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

Si prevede l'applicazione provvisoria del nuovo protocollo di attuazione a decorrere dalla data della firma al fine di limitare l'eventuale interruzione delle operazioni di pesca a causa della scadenza del protocollo attualmente in vigore.

Il nuovo protocollo consentirà di inquadrare le attività di pesca della flotta dell'Unione nella zona di pesca di Cabo Verde e permetterà agli armatori dell'Unione di chiedere autorizzazioni per l'esercizio della pesca in tale zona. Rafforzerà inoltre la cooperazione tra l'Unione e Cabo Verde al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile in tutti i suoi aspetti. Esso prevede in particolare la sorveglianza dei pescherecci tramite VMS e la comunicazione per via elettronica dei dati relativi alle catture. Il sostegno settoriale offerto dal protocollo aiuterà Cabo Verde ad attuare la sua strategia nazionale in materia di pesca, compresa la lotta contro la pesca INN, promuovendo nel contempo la creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una*

complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Se l'Unione non concludesse un nuovo protocollo, i suoi pescherecci non potrebbero operare, in quanto una clausola dell'accordo attuale esclude l'esercizio di attività di pesca al di fuori di un quadro definito da un protocollo dell'accordo. Esiste pertanto un chiaro valore aggiunto per la flotta d'altura dell'Unione. Il protocollo definisce inoltre un quadro di cooperazione rafforzata tra l'Unione e Cabo Verde.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Le parti hanno fissato un quantitativo di riferimento di 7 000 tonnellate/anno per i tonnidi e le specie affini, con possibilità di pesca per 24 tonniere con reti a circuizione, 22 pescherecci con palangaro di superficie e 10 pescherecci con lenze e canne, sulla base dell'analisi dello storico delle catture praticate nella zona di pesca di Cabo Verde e delle valutazioni e dei pareri scientifici disponibili. Il sostegno settoriale è elevato, al fine di tener conto delle priorità della strategia nazionale nel settore della pesca e, in particolare, del piano globale per la pesca.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

I fondi assegnati a titolo di contropartita finanziaria per l'accesso nell'ambito dell'APP costituiscono entrate fruibili nel bilancio nazionale di Cabo Verde. Come condizione essenziale per la conclusione e la sorveglianza degli APP, i fondi destinati al sostegno settoriale sono invece assegnati (generalmente mediante iscrizione nella legge finanziaria annuale) al ministero responsabile della pesca. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per la realizzazione di progetti e/o programmi da attuare a livello nazionale nel settore della pesca.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Non pertinente

1.6.

X durata limitata

- durata illimitata**

- ### 1.7. Modalità di gestione previste²

- ☐ a opera delle agenzie esecutive

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri

☐ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- ## Osservazioni

--

IT

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile della pesca nella regione e in coordinamento con la delegazione dell'Unione a Cabo Verde e con i servizi competenti della Commissione) garantirà una sorveglianza regolare dell'attuazione del protocollo per quanto riguarda l'uso, da parte degli operatori, delle possibilità di pesca, i dati relativi alle catture e il rispetto della condizionalità del sostegno settoriale.

L'APP prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso della quale la Commissione e Cabo Verde facciano il punto sull'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo e apportino, se necessario, adeguamenti alla programmazione ed eventualmente alla contropartita finanziaria.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

I pagamenti sono effettuati in maniera disaccoppiata per quanto riguarda il contributo relativo all'accesso e il contributo relativo al sostegno settoriale.

I pagamenti relativi all'accesso sono effettuati annualmente a decorrere dalla data di ricorrenza anniversaria del protocollo, ad eccezione del primo anno, in cui il pagamento ha luogo entro tre mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria. L'accesso dei pescherecci è controllato tramite il rilascio delle autorizzazioni di pesca.

Il sostegno sarà erogato per la prima volta entro tre mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria, subordinatamente ad un accordo sul programma di attuazione annuale e pluriennale e all'esaurimento degli stanziamenti assegnati al sostegno settoriale per il periodo 2019-2024 corrispondente al protocollo di attuazione precedente; per gli anni successivi sarà subordinato ai risultati conseguiti. I risultati conseguiti e il tasso di esecuzione saranno monitorati conformemente agli orientamenti concernenti l'attuazione del sostegno settoriale alla politica di Cabo Verde in materia di pesca che saranno concordati tra le parti, sulla base di relazioni o prove documentali fornite dal paese partner e di ispezioni tecniche effettuate dal responsabile della pesca.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

Il rischio individuato è che gli armatori dell'Unione non facciano pieno utilizzo delle possibilità di pesca e che i fondi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca siano sottoutilizzati o utilizzati in ritardo da Cabo Verde. S'intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull'attuazione della politica settoriale prevista dall'accordo e dal protocollo. Anche l'analisi congiunta dei risultati menzionata all'articolo 6 del protocollo rientra tra le modalità di controllo. L'accordo e il protocollo, inoltre, contengono clausole specifiche per la loro sospensione, a particolari condizioni e in determinate circostanze.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

I pagamenti relativi ai costi d'accesso previsti dagli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) sono oggetto di controlli volti a garantirne la conformità alle disposizioni degli accordi internazionali. I controlli riguardanti il sostegno settoriale mirano a sorvegliare l'attuazione di tale sostegno. Il monitoraggio sarà effettuato dal personale della Commissione in servizio presso le delegazioni dell'Unione e in occasione delle riunioni della commissione mista. Per valutare i progressi effettuati si farà uso di una matrice di programmazione pluriennale. In caso di progressi insufficienti, il pagamento della rata successiva sarà sospeso o il suo importo sarà eventualmente ridotto. Secondo le stime, il costo complessivo dei controlli attuati su tutti gli APPS è pari all'1,8 % circa (dei contributi totali del 2018). Le procedure di controllo degli APPS sono in gran parte connesse a obblighi normativi inderogabili. In assenza di carenze in grado di incidere significativamente sulla legalità e sulla regolarità delle operazioni finanziarie, i controlli sono ritenuti efficaci. Il tasso medio di errore è stimato allo 0,0 %.

2.3. **Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La Commissione s'impegna a promuovere un dialogo politico e una concertazione regolare con Cabo Verde per migliorare la gestione dell'accordo e del protocollo e rafforzare il contributo dell'Unione alla gestione sostenibile delle risorse. Tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un APPS sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. In particolare, i conti bancari dei paesi terzi sui quali sono versati gli importi della contropartita finanziaria sono identificati in modo esaustivo. L'articolo 3, paragrafo 7, del protocollo dispone che la contropartita finanziaria per l'accesso sia versata su un conto della Tesoreria dello Stato e, per lo sviluppo del settore, su un conto ufficiale posto sotto la supervisione del ministero della Pesca.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./ Non diss. ¹	di paesi EFTA ²	di paesi candidati ³	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi	08.05.01	Diss.	NO	/NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./ Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

¹ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

² EFTA: Associazione europea di libero scambio.

³ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero 2	Crescita sostenibile: risorse naturali
--	-------------	--

DG MARE			Anno 2024 ¹	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	TOTALE
○ Stanziamenti operativi								
Linea di bilancio ² 08.05.01	Impegni	(1a)	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	3,900
	Pagamenti	(2a)	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	3,900
Linea di bilancio	Impegni	(1b)						
	Pagamenti	(2b)						
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ³								
Linea di bilancio		(3)						
TOTALE stanziamenti per la DG MARE	Impegni	=1a+1b +3	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	3,900
	Pagamenti	=2a+2b +3	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	3,900

¹ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.

² Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.

³ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

○ TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	3,900
	Pagamenti	(5)	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	3,900
○TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)						
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	3,900
	Pagamenti	=5+6	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	3,900

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

○ TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	3,900
	Pagamenti	(5)	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	3,900
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)						
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	3,900
	Pagamenti	=5+6	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	3,900

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti *in primis* nell'[allegato della scheda finanziaria legislativa](#) (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
DG: <.....>									
☐ Risorse umane									
☐ Altre spese amministrative									
TOTALE DG <.....>	Stanzamenti								

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N ⁴	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni								
	Pagamenti								

⁴ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027		Anno 2028		TOTALE	
	RISULTATI													
	Tipo ⁵	Costo medio	Z	Costo	Z	Costo	Z	Costo	Z	Costo	N	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ⁶ ...														
- Accesso				0,350		0,350		0,350		0,350		0,350		1,750
- Sostegno				0,430		0,430		0,430		0,430		0,430		2,150
- Risultato														
Totale parziale obiettivo specifico 1				0,780		0,780		0,780		0,780		0,780		3,900
TOTALE				0,780		0,780		0,780		0,780		0,780		3,900

⁵ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

⁶ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- ☒ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ¹	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	------------------------	-------------	-------------	-------------	--	--------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								
Totale parziale RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								

Esclusa la RUBRICA 7² del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

¹ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.

² Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

- ☒ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
○ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)							
20 01 02 03 (delegazioni)							
01 01 01 01 (ricerca indiretta)							
01 01 01 11 (ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
○ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) ¹							
20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)							
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)							
XX 01 xx yy zz ²	- in sede						
	- nelle delegazioni						
01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)							
01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE							

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

- ☒ può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Allegare una tabella Excel in caso di riprogrammazione maggiore.

¹ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

² Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

- ☐ comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

- ☐ comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

- ☒ non prevede cofinanziamenti da terzi
- ☐ prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ³	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

3.3.

³ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.

Incidenza prevista sulle entrate

- ☒ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - ☐ sulle risorse proprie
 - ☐ su altre entrate
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ☐

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁴						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

--

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

--

⁴ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.